

DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO TELEMATICA

NUOVO MODELLO

1. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale
2. Richiesta di autorizzazione
3. Liquidazione dell'imposta
4. Nuovo modello
5. Anno e periodo di riferimento
6. Opzione per il pagamento virtuale per gli assegni circolari
7. Revoca dell'opzione relativamente agli assegni circolari
8. Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

Studio Associato Trombetta Teruggia

È stata approvata la versione **aggiornata** del **nuovo modello** di **dichiarazione dell'imposta di bollo assolta** in modo **virtuale**, utilizzabile a partire dal **mese di gennaio 2018**.

Con il Provvedimento Agenzia Entrate 29.12.2017, prot. 306346 sono stati approvati il **modello** per la «Dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale», le relative **istruzioni** per la **compilazione** e le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica.

Il modello **sostituisce** quello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17.12.2015, e prevede la possibilità di esercitare l'**opzione** per il **pagamento** dell'imposta di bollo in modo **virtuale** per gli **assegni circolari**, di cui all'art. 10, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, nonché la **facoltà** di **revoca** della stessa.

Sono definite, altresì, le **modalità** per l'**esercizio** della suddetta opzione e, al fine di **semplificare** l'**adempimento dichiarativo**, nel modello è stato eliminato il Quadro per l'indicazione dei versamenti effettuati per l'anno di riferimento della dichiarazione.

Il modello si utilizza per le **dichiarazioni da presentare** a far data **dal 10.1.2018**.

1. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale

L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, documenti e registri indicati nella Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, se formati in Italia. Le disposizioni in materia **non si applicano** agli atti legislativi e, se non espressamente previsto nella suddetta Tariffa, agli **atti amministrativi** dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei loro Consorzi.

Con il co. 597 dell'art. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), viene **modificata** la **modalità di presentazione** della **dichiarazione dell'imposta di bollo** in modo **virtuale** contenuta nell'art. 15, D.P.R. 642/1972, introducendo elementi di **novità** che investono gli atti e i documenti per i quali l'imposta di bollo è assolta appunto con modalità virtuale.

A partire dall'1.1.2015 tutti gli utenti che hanno **ottenuto** la **necessaria autorizzazione** a tale modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sono **tenuti** a presentare la **dichiarazione** contenente l'**indicazione** del **numero** degli **atti** e dei **documenti** emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando l'apposito modello.

Il soggetto interessato deve, pertanto, chiedere una **preventiva autorizzazione** all'Ufficio competente, presentando **apposita domanda** corredata da una **dichiarazione** da lui sottoscritta, contenente l'**indicazione** del **numero presuntivo** degli atti e dei documenti che potranno essere **emessi** e **ricevuti** durante l'anno.

In questo modo:

- l'autorizzazione si intende **concessa a tempo indeterminato** ed è revocabile con atto da notificarsi all'interessato;
- il contribuente **può rinunciare** all'**autorizzazione** con le modalità previste dal co. 9 dell'art. 15, D.P.R. 642/1972.

L'Ufficio competente procede alla **liquidazione iniziale** dell'**imposta** dovuta per il periodo che va dalla **data di decorrenza** dell'**autorizzazione** fino al **31 dicembre** dello stesso anno. La liquidazione è effettuata in **via provvisoria** in base ai dati esposti nella dichiarazione presentata con l'istanza di autorizzazione ed è **ripartita** in tante **rate uguali** quanti sono i bimestri compresi nel suddetto periodo, con scadenza alla **fine** di **ciascun bimestre solare**.

Studio Associato Trombetta Teruggia

Sulla base dei dati indicati in tale dichiarazione, l'Ufficio, dopo gli opportuni **riscontri**, procede alla **liquidazione definitiva a consuntivo** dell'imposta dovuta per l'anno precedente, imputando la **differenza a debito** o a **credito** alla **rata bimestrale** scadente a febbraio o, occorrendo, a quella **successiva**.

La **liquidazione definitiva**, ragguagliata e corretta dall'Ufficio in relazione a eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come **base** per la **liquidazione provvisoria** per l'anno in corso.

Qualora intervengano **modifiche** della disciplina o della misura dell'imposta «*nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria già eseguita*», l'Ufficio effettua la **riliquidazione provvisoria** delle rimanenti rate con **avviso** da notificare al contribuente **entro il mese successivo** a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche.

La **maggiore imposta** relativa alla **prima rata** oggetto della **riliquidazione** è pagata **unitamente** all'imposta relativa alla **rata successiva**. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nell'ultimo bimestre. Se le **modifiche** comportano l'applicazione di un'**imposta** di ammontare **inferiore** rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall'Ufficio, su istanza del contribuente, entro **30 giorni** dalla presentazione dell'istanza stessa.

2. Richiesta di autorizzazione

L'**autorizzazione** all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo **virtuale** è **richiesta** con **istanza** prodotta in **bollo**, fatte salve le esenzioni di cui all'art. 16, Tabella, D.P.R. 642/1972, corredata dalla **dichiarazione** contenente il **numero presuntivo** degli **atti** che saranno **emessi** o **ricevuti** nell'anno solare e la **descrizione** della loro **tipologia**.

Le **esenzioni** contenute nel citato articolo riguardano gli **atti e documenti** posti in essere da **Amministrazioni** dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e associazioni, nonché Comunità montane, sempre che vengano **tra loro scambiati**.

L'istanza e la dichiarazione sottoscritte dal contribuente, se persona fisica, ovvero dal rappresentante legale della società o dell'ente, nonché dal rappresentate fiscale del soggetto non residente, sono **consegnate** all'**Ufficio competente** ovvero **trasmesse** con **raccomandata a.r.**

Il provvedimento autorizzativo è rilasciato a seguito della **verifica** della **legittimità** della richiesta, che deve riguardare i **documenti** e gli **atti riconducibili** fra quelli per i quali è prevista la possibilità di assolvimento dell'imposta in modo virtuale, nonché **previa verifica** di alcuni **requisiti** di **idoneità** del soggetto e di rilevanza dell'attività svolta.

L'Agenzia delle Entrate, con precedenti documenti di prassi ministeriale tra cui l'importante C.M. 16/E del 14.4.2015, ha chiarito che:

- le autorizzazioni **non possono** essere **concesse** in modo indiscriminato, ma deve essere **di volta in volta valutata** la **qualità** dei **richiedenti**, la loro serietà e la capacità economica ad assolvere il tributo con modalità virtuale, oltre alla **quantità** degli **atti** che si **presume** verranno **assoggettati** al **bollo** in modo **virtuale**;
- nell'esaminare le richieste di autorizzazione al pagamento in modo virtuale del tributo, si deve tener conto dell'**importo** della **base imponibile** e del **numero** di **atti e documenti** posti in essere dal contribuente nel corso dell'anno, **respingendo** le **istanze** che **non giustificano** la **complessa procedura** di cui all'art. 15, D.P.R. 642/1972. è stato poi

Studio Associato Trombetta Teruggia

indicato agli Uffici competenti di adottare i provvedimenti di autorizzazione «**limitatamente ai casi di particolare utilità per il contribuente e per l'Amministrazione Finanziaria e, comunque, per importi di tributo non inferiore a lire cinque milioni annui**» (euro 2.582,25), ammettendo, tuttavia al pagamento del tributo in modo virtuale, «**senza alcun limite di importo, gli atti e documenti che, per la forma ed il supporto cartaceo utilizzato (ad esempio carte di credito), non possono essere redatti su carta bollata ovvero con l'applicazione delle marche da bollo**».

3. Liquidazione dell'imposta

Come accennato, la **liquidazione dell'imposta di bollo** assolta con modalità **virtuale** è eseguita dall'Ufficio sulla base della **dichiarazione a consuntivo** presentata dal soggetto autorizzato entro il 31 gennaio.

L'Ufficio opera **contestualmente** la **liquidazione** in via **definitiva** per il **precedente anno solare** e quella **provvisoria** per l'anno in corso.

Entrambe le liquidazioni, nonché la **ripartizione** dell'importo dovuto in **rate bimestrali**, confluiscono in un **unico atto** che costituisce **avviso di liquidazione** dell'imposta di bollo dovuta. Quest'ultimo è **impugnabile** davanti alla **Commissione tributaria** ai sensi dell'art. 19, co.1, lett. b), D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

Ai sensi dell'art. 15, co. 7, D.P.R. 642/1972, qualora nel corso dell'anno intervengano **modifiche** della **disciplina** o della **misura** dell'imposta, l'**Ufficio** può procedere alla **riliquidazione provvisoria**, con atto da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche che danno luogo alla riliquidazione. Si ha in questo caso un atto che **modifica** la **pretesa tributaria precedentemente** definita e, pertanto, lo stesso **condivide** la **natura giuridica** dell'atto che va a **rettificare**.

Le precisazioni svolte valgono anche relativamente alla **liquidazione iniziale**, cioè quella operata sulla base della dichiarazione presentata con la richiesta di autorizzazione, che comprende il **periodo tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre**.

In caso di **rinuncia all'autorizzazione** da parte dell'interessato, la liquidazione dell'imposta riguarda il periodo compreso dal **1° gennaio all'ultimo giorno** in cui è **operativa** l'autorizzazione.

Il **pagamento** dell'imposta risultante dalla **liquidazione definitiva** è **effettuato** nei **20 giorni successivi** alla notificazione dell'avviso di liquidazione. Nel caso in cui dalla liquidazione emerga un **credito**, il contribuente può presentare **istanza di rimborso** ai sensi dell'art. 37, D.P.R. 642/1972.

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 3.2.2015, ha istituito, per il versamento dell'imposta di bollo virtuale, i seguenti codici tributo: **2505** (rata); **2506** (acconto); **2507** (sanzioni); **2508** (interessi).

4. Nuovo modello

Le istruzioni allegate al nuovo modello approvato con il Provv. Agenzia Entrate 29.12.2017 prevedono che la **dichiarazione** vada presentata, **esclusivamente** in via **telematica**, tramite i Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate:

Studio Associato Trombetta Teruggia

- **direttamente dal dichiarante;**
- avvalendosi di **intermediari abilitati**, come ad esempio professionisti e Caf.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it un programma software gratuito per la **compilazione** e l'**invio telematico** della dichiarazione.

Il modello è composto da:

- **informativa** sul **trattamento** dei **dati personali** di cui all'art. 13, D.Lgs. 30.6.2003, n. 196;
- dati generali, tra cui gli **estremi** dell'**autorizzazione** al **pagamento** dell'imposta di bollo in modo virtuale, la richiesta di **esercizio** dell'opzione e la relativa **revoca** per l'assolvimento in modo virtuale dell'imposta di bollo per gli assegni circolari;
- **dati del contribuente** nonché quelli relativi ai **soggetti non residenti**;
- dati relativi al **rappresentante firmatario** della **dichiarazione**, nonché la sezione riservata all'impegno alla presentazione in via telematica da parte dell'intermediario;
- Quadro A - «Atti e documenti soggetti a imposta fissa», per l'indicazione degli atti e documenti per i quali è ammesso il **pagamento in misura fissa**;
- Quadro B - «Atti e documenti soggetti a imposta proporzionale» per l'**indicazione** degli **atti** e dei **documenti** per i quali è **ammesso** il **pagamento** in misura proporzionale.

5. Anno e periodo di riferimento

Le istruzioni prevedono che il soggetto interessato debba indicare l'**anno di riferimento** della **dichiarazione consuntiva**.

Nel caso di «dichiarazione a seguito di rinuncia» e nei casi di «operazioni straordinarie» (cod. 2 o 5 e cod. 3 o 6 nel campo «Tipo dichiarazione»), il **campo indicato** sul **frontespizio non va compilato**.

Nel caso di presentazione di una **dichiarazione** a seguito di **rinuncia** anche nei casi di **operazioni straordinarie** (cod. 2 o 5 nel campo «Tipo dichiarazione»), occorre indicare, nel campo presente sul **frontespizio** del modello, la **data** corrispondente all'**ultimo giorno** in cui è operativa l'autorizzazione.

Nei casi di «operazioni straordinarie» che non hanno comportato una rinuncia all'autorizzazione (cod. 3 o 6 nel campo «Tipo dichiarazione») occorre indicare la **data a decorrere** dalla quale ha avuto **effetto l'operazione**.

6. Opzione per il pagamento virtuale per gli assegni circolari

Le istruzioni evidenziano che occorre **barrare** la **casella** del **frontespizio** del modello se, per l'anno solare **successivo** a quello di riferimento della dichiarazione, il soggetto interessato intende effettuare l'**opzione** per il **pagamento** con modalità **virtuale** dell'imposta di bollo per gli **assegni circolari**, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento previste dall'art. 10, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 642/1972.

L'opzione ha efficacia per l'**intero anno solare successivo** a quello di riferimento della dichiarazione e si **rinнова tacitamente** per gli anni solari **successivi** fino all'eventuale comunicazione di **revoca**.

Studio Associato Trombetta Teruggia

Per l'anno di **effettuazione** dell'opzione sono stati previsti **appositi codici** che, pertanto, **non dovranno** essere **utilizzati** nelle **successive annualità**.

Gli **importi** relativi a tali codici saranno utilizzati per **liquidare l'imposta provvisoria** e, se dovuto, l'acconto.

Il soggetto che esercita l'opzione **non dovrà più presentare** le **denunce trimestrali** ed effettuare i **relativi versamenti** previsti dall'art. 10, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 642/1972.

L'opzione è **validamente esercitata** se la **dichiarazione** relativa all'anno precedente è presentata **nei termini**.

7. Revoca dell'opzione relativamente agli assegni circolari

Le istruzioni precisano che occorre **barrare** la **casella** presente sul **frontespizio** del documento per segnalare la **revoca** dell'**opzione** per il pagamento con modalità virtuale dell'imposta di bollo relativamente agli assegni circolari, in **alternativa** alle modalità di **dichiarazione** e **versamento** previste dall'art. 10, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 642/1972.

La **revoca** produce i suoi **effetti** a decorrere **dall'anno successivo** a quello di riferimento della dichiarazione nella quale si effettua, sempre che la **dichiarazione stessa** sia **tempestivamente presentata**. In caso di dichiarazione **tardiva**, la revoca ha efficacia a decorrere dall'anno **successivo** a quello di **presentazione** della dichiarazione.

8. Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

Nel caso in cui il contribuente **non** sia una **persona fisica**, le istruzioni allegate al modello in commento prevedono che occorre **indicare** i **dati anagrafici**, il codice fiscale, la **carica** rivestita dal **soggetto** che **sottoscrive** la **dichiarazione** e la data a partire dalla quale è stata assunta la carica. Nel caso in cui chi sottoscrive la dichiarazione sia un **soggetto diverso** da una **persona fisica**, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al **rapporto** intercorrente tra la **società** o l'**ente dichiarante** ed il **soggetto** cui la dichiarazione si **riferisce**.

Ai fini dell'individuazione della **carica** rivestita all'atto della dichiarazione si deve riportare, nell'apposita casella, uno dei **codici** elencati nella Tabella n. 1.

In caso di **curatore fallimentare** (codice carica 3) o **commissario liquidatore** (codice carica 4), deve essere **sempre indicata** la **data di apertura** della **procedura fallimentare**.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Se chi sottoscrive la dichiarazione è residente all'estero, si deve, inoltre, compilare la specifica parte della presente sezione.

Studio Associato Trombetta Teruggia

TABELLA N.1 - TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1. Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore.
2. Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire.
3. Curatore fallimentare.
4. Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria).
5. Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati.
6. Rappresentante fiscale di soggetto non residente.
7. Erede.
8. Liquidatore (liquidazione volontaria).
9. Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini Iva per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'Irap, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o dall'incorporazione.
10. Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, co. 3, D.L. 331/1993.
11. Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o dell'interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita.
12. Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione).
13. Amministratore di condominio.
14. Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica Amministrazione.
15. Commissario liquidatore di una pubblica Amministrazione.